

STATUTI dell' associazione GIARDINI INTERCULTURALI IN SVIZZERA

Sede a Berna

Indice

I. Nome, sede e obiettivo

Art. 1 Nome e sede
Art. 2 Obiettivo

II. Associazione

Art. 3 Ammissione
Art. 4 Dimissioni
Art. 5 Esclusione
Art. 6 Diritto ai beni dell' associazione

III. Mezzi finanziari

Art. 7 Quota sociale
Art. 8 Altri mezzi
Art. 9 Responsabilità

IV. Organizzazione

Art. 10 Organismi

A. L' assemblea generale

Art. 11 Convocazione
Art. 12 Presidenza
Art. 13 Rappresentanza
Art. 14 Ordine del giorno
Art. 15 Diritto di voto
Art. 16 Deliberazione
Art. 17 Competenze

B. Il comitato

Art. 18 Composizione e costituzione
Art. 19 Durata del mandato
Art. 20 Convocazione
Art. 21 Decreto
Art. 22 Ordine del giorno
Art. 23 Competenze
Art. 24 Rappresentanza verso terzi

C. Organo di revisione dei conti

Art. 25 Elezioni e compiti

V. Disposizioni conclusive

Art. 26 Scioglimento, modifica degli obiettivi, accorpamento
Art. 27 Liquidazione
Art. 28 Iscrizione nel registro della Camera di Commercio

Art. 29 Diritto applicabile
Art. 30 Entrata in vigore

I. Nome, sede e obiettivo

Art. 1 Nome e sede

Sotto il nome di „Giardini interculturali in Svizzera “ esiste un’ associazione con sede a Berna, secondo le norme degli articoli 60 segg. del Codice Civile Svizzero. La sede può essere trasferita in qualsiasi altra località in Svizzera e in qualsiasi momento.

Art. 2 Obiettivo

L’ obiettivo dell’ associazione è quello di incrementare e di sostenere i giardini interculturali in Svizzera. Un giardino interculturale è un giardino comune, spesso ecologico, che viene coltivato in collaborazione tra indigeni ed immigrati di varie origini, etnie e religioni. Per raggiungere questo obiettivo, l’ associazione si riserva il diritto di intraprendere tutto ciò che può giovare agli scopi dell’ associazione. L’ associazione è di pubblica utilità, non ha obiettivi né economici né lucrativi. L’ associazione non è legata a nessuna convinzione politica e non appartiene a nessuna religione. I servizi dell’ associazione sono a disposizione anche dei non-soci.

Art. 2.1. Collegamento

L’ associazione promuove il collegamento tra i vari progetti di giardini interculturali.

Art. 2.2. Consulenza

L’ associazione offre consulenze per progetti di giardini interculturali esistenti o futuri.

Art. 2.3. Relazioni pubbliche

L’ associazione fornisce pubblicamente informazioni riguardanti l’ idea dei giardini interculturali e le rispettive attività.

Art. 2.4. Cooperazione

L’ associazione sostiene lo scambio e la cooperazione tra le organizzazioni e le istituzioni con obiettivi simili.

Art. 2.5. Formazione

L’ associazione promuove lo scambio di conoscenze e la riunione dei diversi temi di migrazione, natura e società.

II. Associazione

Art. 3 Ammissione

L’ associazione è composta di soci attivi e di donatori.

Come soci dell’associazione possono essere ammesse persone fisiche e giuridiche nonché organizzazioni di diritto pubblico che sostengono gli obiettivi dell’associazione. Se si tratta di famiglie, persone giuridiche o organizzazioni di diritto pubblico, queste vengono considerate come membri collettivi e sono tenute a scegliere una sola persona come loro rappresentante .

L’ ammissione dei soci deve essere richiesta per iscritto ed è possibile in qualsiasi momento. Spetta poi al comitato decidere definitivamente sull’ ammissione. Il comitato si riserva il diritto di rifiutare l’ ammissione, senza menzionarne le ragioni.

I donatori sostengono l’ organizzazione da un punto di vista economico. Ricevono le informazioni importanti sull’ associazione e vengono invitati all’ assemblea dei soci, alla quale partecipano con un voto di consulenza.

Art. 4 Dimissioni

Le dimissioni di un socio possono essere effettuate per iscritto ed indirizzate al comitato - tenendo conto di una scadenza di 30 giorni dalla disdetta – alla fine dell’ anno civile.

Art. 5 Esclusione

Il comitato può escludere un socio che infrange gravemente gli statuti dell' associazione. La persona esclusa si riserva il diritto di fare ricorso alla prossima assemblea generale ordinaria. Il ricorso deve essere indirizzato, per raccomandata, al presidente e all' attenzione dell' assemblea dei soci, entro 30 giorni dopo la comunicazione della decisione di esclusione. Il comitato ha il diritto di escludere chi, nonostante ammonimento, non si attenga al pagamento della sua quota sociale. In tal caso la persona esclusa non ha alcun diritto di ricorso presso l' assemblea dei soci.

Art. 6 Diritto ai beni dell' associazione

I soci non hanno alcun diritto personale ai beni dell' associazione.

III. Mezzi Finanziari

Art. 7 Quota sociale

Ogni socio è tenuto a pagare la quota sociale annuale.

Le quote ammontano a:

- CHF 25, come minimo, per persone singole
- Le famiglie pagano una quota sociale inferiore a quella di due persone singole
- CHF 50, come minimo, per ditte/associazioni/istituzioni

In casi eccezionali, il comitato può ridurre la quota sociale. I soci, che si sono dimessi o sono stati esclusi, non possono sottrarsi all' obbligo di pagamento fino alla fine dell' anno in corso.

L' assemblea dei soci definisce l' ammontare della quota sociale su richiesta del comitato.

Art. 8 Altri mezzi finanziari

L' associazione può procurarsi altri mezzi economici tramite introiti di manifestazioni di tutti tipi, grazie a contributi privati e pubblici o grazie a donazioni volontarie di ogni tipo.

Art. 9 Responsabilità

Solo i beni dell' associazione si fanno garanti per gli impegni dell' associazione. Qualsiasi responsabilità personale dei soci per gli impegni dell' associazione è esclusa.

IV. Organizzazione

Art. 10 Organismi

Questi sono gli organismi dell' associazione:

- L' assemblea generale dei soci
- Il comitato
- I revisori dei conti

A. L' assemblea generale

Art. 11 Convocazione

L' assemblea generale ordinaria viene convocata una volta all' anno dal comitato.

Il comitato o un quinto del numero completo dell' assemblea possono richiedere la convocazione di un' assemblea generale straordinaria. Questa deve aver luogo tre mesi dopo la consegna della richiesta.

Il comitato è tenuto a convocare l' assemblea generale per iscritto, per posta o per posta elettronica, al più tardi 20 giorni prima della data dell' assemblea. La comunicazione deve contenere l' ordine del giorno.

Ogni socio si riserva il diritto di formulare delle richieste da sottoporre all' attenzione della prossima assemblea generale. Queste richieste devono essere messe all' ordine del giorno, nel caso che il comitato ne abbia potuto prendere atto in tempo. Qualora tutti soci fossero presenti all' assemblea generale, quest' ultima può essere tenuta senza rispettare la scadenza dei 20 giorni.

Art. 12 Presidenza

Il presidente presiede l' assemblea generale. Se quest' ultimo non è in grado di presentarsi, un altro membro del comitato lo sostituirà in questa occasione.

L' assemblea deve almeno redigere il verbale delle deliberazioni.

Art. 13 Rappresentanza

Ogni socio può farsi sostituire nell' assemblea da un altro socio per mezzo di una delega scritta. Ogni socio può al massimo farsi carico di una rappresentanza.

Art. 14 Ordine del giorno

Sono ammesse solo deliberazioni sui punti messi all' ordine del giorno. Qualora all' assemblea generale dovessero essere presenti tutti i soci, sono ammesse anche deliberazioni su punti che non sono stati messi all' ordine del giorno.

Art. 15 Diritto di voto

Ogni socio ha il diritto di voto durante l' assemblea generale.

Art. 16 Deliberazione

L' assemblea generale delibera con la maggioranza semplice dei voti. I membri del comitato votano anch' essi.

Qualora si verificasse la parità dei voti, il presidente ha il diritto di ballottaggio. L' elezioni e le votazioni sono manifeste , a meno che non venga decisa una votazione segreta

Art. 17 Competenze

L' assemblea generale si riserva le seguenti competenze non trasmissibili:

- Approvazione della cronaca annuale del comitato e dei conti annuali
- Scarico del comitato e autorizzazione del budget
- Elezione e revoca dei membri del comitato
- Elezione e revoca dei revisori dei conti
- Decisioni di richieste del comitato o dei soci
- Decisioni relative ai ricorsi
- Modifica degli statuti
- Liquidazione dell' associazione e liquidazione dei beni

B. Il comitato

Art. 18 Composizione e costituzione

Il comitato è costituito da minimo tre e massimo sette soci. Al momento dell' elezione dei membri del comitato sarebbe opportuno fare in modo che le varie lingue nazionali siano rappresentate. Il comitato si costituisce da sé e nomina il presidente.

Art. 19 Durata del mandato

I membri del comitato sono eletti per un anno e possono essere rieletti alla scadenza dell' anno.

Art. 20 Convocazione

Il comitato si riunisce su invito del presidente, a seconda delle esigenze degli affari in corso. Ogni membro del comitato ha il diritto di richiedere la convocazione dell' intero comitato per una riunione. La convocazione deve avvenire per iscritto e normalmente con dieci giorni di anticipo. Nella convocazione deve essere contenuto l' ordine del giorno, per quanto possibile. Se tutti i membri del comitato sono presenti, la riunione può aver luogo in qualsiasi momento. Le trattative devono come minimo essere registrate in un verbale di deliberazioni.

Art. 21 Deliberazioni

Il comitato emette decisioni, se almeno la metà dei suoi membri sono presenti o presenti tramite un loro rappresentante .

Le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei voti dei membri del comitato presenti o rappresentati.

I membri del comitato possono farsi rappresentare da un altro membro del comitato tramite una delega scritta. Ogni membro può farsi carico al massimo di una rappresentanza. A parità di voti, il presidente si riserva il diritto di ballottaggio. A meno che un membro del comitato non richieda una consulenza orale, le decisioni urgenti possono essere prese per corrispondenza (decreto circolare, fax, e-mail) o nell' ambito di una conferenza telefonica. Anche queste decisioni devono essere registrate in un verbale.

Art. 22 Ordine del giorno

Se tutti i membri del comitato sono presenti o tutti i membri del comitato (presenti e rappresentati) sono d' accordo, è possibile prendere decisioni su trattative che originariamente non figuravano nell' ordine del giorno.

Art. 23 Competenze

Il comitato si riserva il diritto di decisione su tutte le questioni che non rientrano nell' ambito delle competenze di altri organi dell' associazione. Queste sono in particolare:

- Questioni di gestione dell' associazione
- Esecuzione delle decisioni dell' assemblea generale
- Rappresentanza dell' associazione nei confronti di terzi
- Convocazione dell' assemblea generale
- Ammissione di nuovi soci
- Esclusione di membri con riserva di diritto al ricorso
- Pianificazione e realizzazione di attività dell' associazione
- Emanazione di regolamenti

Art. 24 Rappresentanza nei confronti di terzi

Il comitato regola l' autorizzazione di firma. Il comitato, pur lavorando generalmente a titolo onorifico, tuttavia ha diritto al rimborso delle spese. Se gli incarichi nell' ambito operativo sono ben definiti, possono essere compensati in modo adeguato.

C. I revisori dei conti

Art. 25 Elezione e compito

L' assemblea generale elegge uno o due revisori dei conti. Questi non possono appartenere al comitato o a un' amministrazione fiduciaria. I revisori vengono eletti annualmente e possono essere rieletti.

I revisori eseguono come minimo una revisione all' anno e ne danno il resoconto in presenza dell' assemblea generale.

V. Disposizioni conclusive

Art. 26 Scioglimento, modifica degli obiettivi, accorpamento.

Lo scioglimento dell' associazione, una modifica sostanziale degli obiettivi dell' associazione ovvero un accorpamento possono solo essere decisi durante un' assemblea generale straordinaria, convocata espressamente a questo scopo . La decisione deve ottenere la maggioranza dei voti dei tre quarti dei soci presenti. Il comitato effettua la convocazione per questa assemblea generale per iscritto, al più tardi , 60 giorni prima della data dell' assemblea.

Art. 27 Liquidazione

Il comitato si occupa della liquidazione e prepara un resoconto e un conteggio finale da sottoporre

all' attenzione dell' assemblea generale.

Secondo lo spirito delle finalità dell' associazione, l' assemblea generale decide su come usufruire di eventuali beni rimanenti, cedendoli a un' organizzazione di utilità pubblica. Una ripartizione tra i soci è da escludere.

Art. 28 Iscrizione nel registro della Camera di Commercio

Il comitato è autorizzato, ma non obbligato, a iscrivere l' associazione nel registro della Camera di Commercio.

Art. 29 Diritto applicabile

Le disposizioni del Codice Civile Svizzero trovano applicazione.

Art. 30 Entrata in vigore

Questi statuti sono stati approvati in occasione dell' assemblea dei fondatori che ha avuto luogo il 14 settembre 2010 e sono entrati in vigore il giorno stesso.